

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, in composizione collegiale, nella persona dei sottoscritti Magistrati:

Gian Piero Scoppa Presidente
Francesco Paolo Feo Giudice relatore
Francesca Reale Giudice

Sul ricorso per l'omologazione del concordato semplificato proposto dalla [REDACTED], difesa dagli [REDACTED], ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta di concordato semplificato oggetto di valutazione è stata formulata all'esito della infruttuosa procedura di composizione negoziata ex art 17 e ss del Codice della Crisi ed a seguito della relazione finale dell'Esperto, che ha attestato che comunque le trattative con i creditori nel corso della procedura si sono svolte con correttezza e buona fede.

Nel corso del procedimento in esame si è costituita la [REDACTED] rimettendosi al Tribunale per quanto concerne la richiesta di omologa del concordato in oggetto.

Il piano di concordato semplificato proposto dalla predetta società – in seguito all'integrazione depositata con memoria trasmessa prima dell'udienza fissata per l'omologa – prevede (secondo tempistiche che, come rilevato dall'Ausiliario nel definitivo parere sul piano, devono intendersi le stesse di quelle specificate nel piano originario, anche dopo la suddetta integrazione – definita *addendum* negli atti di parte):

Il soddisfacimento integrale (100%), entro 60 giorni dalla omologazione ovvero rispettive date di scadenza, se successive, di tutti i crediti prededucibili e delle spese della procedura;

il soddisfacimento pari al 100% dei crediti dei dipendenti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1, cod. civ., (come da ricostruzione del passivo operata dalla Società), entro 60 giorni dalla omologazione;

il soddisfacimento integrale al 100% dei crediti dei professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. (come da ricostruzione del passivo operata dalla Società), entro 12 mesi dalla omologazione.

Il soddisfacimento integrale al 100% dei crediti assistiti da garanzia Medio Credito Centrale;

il soddisfacimento parziale (nella misura del 21,10% o del 15,37%) dei crediti privilegiati con grado di privilegio inferiore, assistiti dal privilegio ex art. 2753 e 2749 cc n. 1 INPS e INAIL, e dunque, la parte restante declassati a chirografo, stante l'incapienza dell'attivo su cui grava il relativo privilegio;

il soddisfacimento parziale (nella misura del 2%) dei crediti muniti di privilegio generale mobiliare, per la parte che non trova capienza nell'attivo su cui grava il relativo privilegio, e dunque, degradata a chirografario, entro 12 mesi dalla omologazione;



E' inoltre prevista la vendita dell'azienda alla [REDACTED] con l'accettazione dell'offerta irrevocabile di euro 291.292,92, che deve tuttavia esser subordinata alla necessaria procedura competitiva da attivarsi in sede di esecuzione della proposta concordataria.

A fronte delle predette previsioni, in virtù delle quali i creditori muniti di privilegio verranno soddisfatti non integralmente, la società in concordato ha conferito incarico – ai sensi dell'art. 84, comma 5 CCII, la cui applicazione viene richiamata dall'art. 25 *sexies* CCII – al dottor [REDACTED], professionista indipendente, il quale ha effettivamente attestato che quei creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.

L'Ausiliario – nel parere redatto ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 3 CCII - ha prestato parere favorevole al piano, in particolare sul piano della fattibilità dello stesso, dopo che la ricorrente, con il deposito del c.d. *addendum*, ha fatto fronte alle richieste di specificazione ed integrazione avanzate dallo stesso Ausiliario, sicché deve concludersi non solo, come affermato dall'Ausiliario, per la fattibilità del concordato, ma anche nel senso che le previsioni dello stesso non sono deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria ed assicurano un'utilità a ciascuno creditore.

Sulla base di tutte le argomentazioni sin qui svolte sussistono pertanto le condizioni per l'omologa del concordato in esame.

Ai sensi dell'art. 25 *septies*, primo comma, CCII va nominato un Liquidatore, il quale provvederà alla liquidazione nei termini di cui agli artt. 114 e 115 CCII, richiamati dal predetto art. 25 *septies*, primo comma, CCII e che, in particolare, ai sensi dell'art. 114 comma 1 bis CCII, vista la presenza di offerte irrevocabili di acquisto, provvederà a dare idonea pubblicità alle predette offerte al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti. Il Liquidatore provvederà quindi alle attività indicate dall'art. 25 *septies* secondo comma

P.Q.M.

omologa il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto dalla società [REDACTED] e nomina liquidatore l'Avvocato Roberta Napolitano, che provvederà alle attività di sua competenza secondo quanto disposto dagli artt. 114 e 115 CCII e 25 *septies* CCII; in particolare provvederà, in adempimento all'art. 114, comma 1 *bis* CCII, ad adottare le forme pubblicitarie più idonee in ordine alle offerte irrevocabili pervenute, mediante pubblicazione sul portale delle vendite giudiziarie ed altre forme di adeguata pubblicità, quali pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché con altre modalità che il liquidatore nominato individuerà quali più idonee ad assicurare la maggior diffusione dell'informativa ai fini delle procedure competitive da esperire.

Nomina quali componenti del Comitato dei creditori: [REDACTED]

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 25 *sexies*, comma 6, CCII.



Così deciso in Napoli in data 25 Marzo 2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo



IL PRESIDENTE

Dottor Gian Piero Scoppa

